



CREDEMVITA

**CREDEMPREVIDENZA
FONDO PENSIONE APERTO**

Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa per l'adesione al fondo pensione aperto a contribuzione definita CREDEMPREVIDENZA.

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

SEZIONE I: NORME GENERALI

Articolo 1. Oggetto

- 1.1 Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte della Compagnia istitutrice del Fondo (di seguito, Anticipazione), così come previsto dal Regolamento del Fondo.

Articolo 2. Condizioni per ottenere l'Anticipazione

- 2.1. L'Anticipazione può essere concessa dalla Compagnia istitutrice del Fondo esclusivamente nei seguenti casi:
- a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
 - c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 e sue modifiche ed integrazioni;
 - d) per ulteriori esigenze dell'aderente.
- 2.2. Condizione essenziale per ottenere l'Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è, inoltre, che il periodo di iscrizione dell'aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito "Anzianità"). Ai fini del calcolo dell'Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.
- 2.3. L'Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dall'aderente in qualsiasi momento.
- 2.4. In presenza di situazioni per le quali sia accertato lo stato di eccezionalità, la Compagnia istitutrice del Fondo si riserva il diritto di stabilire condizioni particolari di erogazione dell'Anticipazione.
- 2.5. Qualora abbia in corso un finanziamento garantito da cessione del quinto dello stipendio, l'aderente dovrà produrre la liberatoria della finanziaria a meno che la posizione rimanente dopo l'anticipazione sia di importo non inferiore al debito residuo. In assenza della liberatoria, l'anticipazione può essere liquidata solo per spese sanitarie, nei limiti dei 4/5 del montante disponibile, a fronte della documentazione presentata per la prestazione richiesta ed il restante 1/5 rimarrà vincolato a favore dell'istituto mutuante.

L'anticipazione liquidata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata. In caso contrario, l'iscritto sarà responsabile dell'importo erogato in eccesso.

Articolo 3. Importo dell'Anticipazione

- 3.1 L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito come segue:
- 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2;

- 30% nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2.

- 3.2 L'erogazione dell'anticipazione è effettuata al netto degli oneri fiscali.
- 3.3 L'Anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
- 3.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall'aderente con versamenti annuali da eseguirsi nel mese di dicembre, previa compilazione ed invio alla Compagnia istitutrice del Fondo di un apposito modulo.

Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione

- 4.1 L'Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall'aderente, compilando l'apposito modulo e, in caso di adesioni su base collettiva, facendolo sottoscrivere dall'azienda di appartenenza dell'aderente beneficiario.
- 4.2 La richiesta scritta di Anticipazione – unitamente alla documentazione prevista e completa per il caso specifico – può essere presentata presso lo sportello bancario o inviata, tramite raccomandata A/R, al Fondo Pensione Aperto CREDEMPREVIDENZA, presso la Compagnia Assicurativa CREDEMVITA S.p.A., Via Luigi Sani, 1 (42121) Reggio Emilia.
- 4.3 La Compagnia istitutrice del Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione dell'Anticipazione entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente.
- 4.4 Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, la Compagnia istitutrice del Fondo invia all'aderente avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 90 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione.
- 4.5 La documentazione prodotta dall'aderente in originale sarà restituita dalla Compagnia istitutrice del Fondo successivamente all'avvenuta erogazione o all'effettuazione dei controlli.
- 4.6 In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, la Compagnia istitutrice del Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.

SEZIONE II: CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

- 5.1 L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie relative a gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche.
L'Anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico (ad es. non potranno essere ritenute ammissibili richieste attinenti a terapie o interventi di importo economico non di rilievo).
- 5.2 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all'aderente beneficiario della prestazione.
- 5.3 L'Anticipazione può essere richiesta entro 120 giorni dall'effettuazione della spesa.
- 5.4 Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:
- certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere necessario ed estremamente grave della terapia o dell'intervento;
 - copia conforme all'originale di fatture o di ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti, ovvero i preventivi di spesa di operatori specializzati con assunzione dell'impegno da parte del richiedente di produrre, non oltre 6 mesi dalla data di erogazione dell'anticipazione richiesta, copia conforme all'originale delle relative fatture o delle ricevute fiscali;
 - copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente, laddove quest'ultimo proponga direttamente la richiesta di anticipazione alla Compagnia Assicurativa CREDEMVITA S.p.A., Via Luigi Sani, 1 (42121) Reggio Emilia, istitutrice del Fondo Pensione.

In caso di spese sostenute per il coniuge o i figli:

- stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con il richiedente;
- consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, firmato dal coniuge o dai figli - qualora l'anticipazione sia richiesta a loro favore - o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o da chi ne ha la legale rappresentanza.

5.5 L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli

6.1 L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione e relative pertinenze, che siano acquistate contestualmente. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate, oltre che per l'onere dell'acquisto risultante dal rogito notarile, anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto (spese notarili, oneri fiscali e le eventuali spese di urbanizzazione), purché debitamente documentate.

6.2 Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti la residenza anagrafica o dichiarazione attestante l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile ovvero l'impegno all'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici per la prima casa e situato nel medesimo comune entro 12 mesi dall'acquisto dell'abitazione per cui si richiede l'anticipazione;
- copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente, laddove quest'ultimo proponga direttamente la richiesta di anticipazione alla Compagnia Assicurativa CREDEMVITA S.p.A., Via Luigi Sani, 1 (42121) Reggio Emilia, istitutrice del Fondo.

In caso di acquisto della prima casa per i figli:

- stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con il richiedente;
- consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, firmata dai figli per i quali si richiede l'anticipazione o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o ne ha la legale rappresentanza;
- in caso di figli minori, copia del provvedimento con il quale il giudice tutelare autorizza l'acquisto della prima casa di abitazione per il figlio ai sensi dell'art. 320 c.c., comma 3.

Non costituisce elemento di valutazione l'ubicazione dell'immobile che potrà essere localizzato in Italia o all'estero.

6.3 Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie:

- acquisto da terzi
- acquisto in cooperativa
- costruzione in proprio

La documentazione da produrre è, inoltre, la seguente:

In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia dell'atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita, e l'impegno a produrre, entro 6 mesi dalla data di stipula del rogito definitivo, copia dello stesso.

In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, l'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti o da sostenere; in via definitiva, il richiedente si assume l'impegno a produrre, entro 6 mesi dalla data di stipula dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio, copia dello stesso e copia conforme all'originale delle fatture e/o ricevute attestanti le spese sostenute.

In caso di costruzione in proprio, occorre produrre in via immediata: la concessione edilizia, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto o i preventivi di spesa. In via definitiva, entro 30 giorni dall'erogazione, il richiedente si assume l'impegno di produrre copia conforme all'originale delle

fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati o della copia conforme all'originale delle fatture che attestino l'acquisto del materiale ed il certificato comunale di ultimazione dei lavori.

- 6.4 L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l'aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette. In tal caso, il richiedente deve produrre la documentazione attestante il regime di comunione dei beni nonché l'autocertificazione comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette. È, invece, esclusa la possibilità di conseguire l'anticipazione da parte di un iscritto che sia coniuge separato, già comproprietario di un immobile assegnato in godimento al coniuge.
- 6.5 È esclusa la possibilità di conseguire l'anticipazione in caso di acquisizione da parte dell'iscritto della titolarità di diritti reali di godimento sull'immobile diversi dal diritto di proprietà, fatta eccezione per il caso di acquisto della proprietà superficiaria. È, altresì, da ritenersi escluso il conseguimento dell'anticipazione per acquisti della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell'iscritto, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (es. donazione).
- 6.6 L'Anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa.

Articolo 7. Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione

- 7.1 L'Anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
- 7.2 Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli. Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al paragrafo 6.2, incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.
- 7.3 L'Anticipazione è concessa per i seguenti interventi:
- a) di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
 - b) di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
 - c) di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
 - d) di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
- 7.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:
- progettazione ed esecuzione dei lavori;
 - acquisto dei materiali;
 - perizie e sopralluoghi;
 - oneri di urbanizzazione;
 - altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
 - relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
 - IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
 - documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
 - altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

- 7.5 Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'aderente, in aggiunta alla documentazione richiesta sub art. 6.2, i seguenti documenti:
- a) documenti necessari per fruire della detrazione del 36% in sede di dichiarazione dei redditi (documentazione prevista dall'articolo 1, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449);
 - b) copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare (l'estratto della Conservatoria dei Registri Immobiliari, ovvero l'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento da cui risultino i dati catastali);
 - c) se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
 - d) copia conforme all'originale delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute o il preventivo di spesa, con l'impegno a produrre, non oltre 6 mesi dalla data di erogazione dell'anticipazione richiesta, copia conforme all'originale delle fatture o ricevute fiscali relative;
 - e) copia delle ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento, se necessari per legge. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi l'importo di € 51.645,69 va prodotta, inoltre, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria).

In caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei figli dovrà essere allegato, inoltre:

- copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela;
- consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, firmata dai figli per i quali si richiede l'anticipazione o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o ne ha la legale rappresentanza;
- in caso di figli minori, copia del provvedimento con il quale il giudice tutelare autorizza gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione del figlio ai sensi dell'art. 320 c.c., comma 3;

In sostituzione della documentazione prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 449/97 per fruire della detrazione di legge in sede di dichiarazione dei redditi, è possibile produrre idonea autocertificazione (vedi facsimile allegato al modulo di richiesta anticipazione). In tal caso la Compagnia istitutrice del Fondo si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite dall'aderente attraverso l'esibizione dei documenti previsti dalla normativa vigente.

- 7.6 L'Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi perfezionati nei sei mesi antecedenti la data della richiesta che dovrà essere presentata entro i successivi 90 giorni.

Articolo 8. Ulteriori esigenze dell'aderente

- 8.1 L'Anticipazione è inoltre concessa all'aderente per ulteriori sue esigenze.
- 8.2 In tale ipotesi, la richiesta di Anticipazione presentata dall'aderente alla Compagnia istitutrice del Fondo non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa di spesa. È necessario, tuttavia, produrre copia del documento di identità e del codice fiscale.

Articolo 9. Dichiarazione di responsabilità

- 9.1 La società che ha istituito il Fondo Pensione si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Credemvita S.p.A.

Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. - Capitale interamente versato di euro 71.600.160 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale 01437550351 - Partita IVA 02823390352 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 - www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it

Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credemvita.it

